



Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)

del 30 settembre 2016

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016²,
decreta:*

Art. 1 Convenzione sulla collaborazione

¹ La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

² La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:

- a. promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
- b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

³ La convenzione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione, nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

⁴ La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.

Art. 2 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emanare le disposizioni d'esecuzione.

¹ RS 101

² FF 2016 2701

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder

Il presidente: Raphaël Comte

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2016³

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

³ FF 2016 6915